



REGOLAMENTO IN MATERIA DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE L-24

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (da qui, TPV) previsto per il Corso di Laurea L-24 in “Scienze e tecniche psicologiche”, in linea con le prescrizioni poste dalla Normativa nazionale di settore (Legge n.163 del 8 novembre 2021 e successivi decreti attuativi: D.M n.554 del 06/06/2022, DM n.567 del 20/06/2022; e DM n.654 del 05/07/2022), nonché con le “Linee Guida di Indirizzo sui TPV L24”, elaborate congiuntamente dalla Consulta della Psicologia Accademica (CPA) e dalla Associazione Italiana di Psicologia (AIP).
2. Il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24- nuova offerta formativa) prevede che gli studenti conseguano 10 CFU (250 ore), attraverso lo svolgimento di attività formative professionalizzanti nell’ambito del TPV interno al Corso di Studi Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24).

Art. 2 - Destinatari

1. Il presente Regolamento si applica agli studenti iscritti al Corso di Laurea In Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) “nuova offerta formativa”. [ovvero agli studenti che si sono iscritti a tale Corso di Laurea a partire dall’ 1 agosto 2023].

Art. 3 – Sedi di svolgimento del TPV

1. Le attività di Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) sono svolte presso:
 - a) una delle seguenti sedi dell’Università telematica e-Campus: Novedrate, Roma, Catania, Napoli, Cagliari e Padova, Bari, Palermo, Firenze, Reggio Calabria;
 - b) Strutture Sanitarie pubbliche o private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), l’attivazione dei TPV presso gli enti citati può essere richiesta solo in casi eccezionali e sotto approvazione della Commissione TPV. L’ente dovrà convenzionarsi con l’Università telematica e-Campus e accreditarsi alla piattaforma dell’Ordine degli psicologi della Regione Lombardia (OPL).
 - c) nell’eventualità in cui le strutture di cui alla lettera b) non possano assicurare l’adeguata ed effettiva disponibilità, al loro interno, di servizi di psicologia e del supporto di tutoraggio, il TPV esterno può essere svolto interamente presso altri Enti

esterni, accreditati presso la piattaforma tirocini dell'Ordine degli psicologi della Regione Lombardia (OPL) e convenzionati con l'Università telematica e-Campus.

2. Le Sedi di svolgimento del TPV ubicate all'Estero devono soddisfare gli stessi criteri e l'attivazione verrà gestita con le stesse modalità previste per le Sedi italiane. L'Ateneo stipulerà specifiche Convenzioni con gli Enti Esteri, una volta accertata la presenza dei criteri di idoneità. (A comprova di ciò dovrà essere trasmesso il Cv del tutor Psicologo e una relazione redatta dall'ente sulle attività di natura psicologica che svolge).

Art. 4 – Periodo di svolgimento dei TPV

1. Nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L24) attivo presso l'Università telematica e-Campus, lo svolgimento del TPV è previsto al secondo anno per un totale di 5 CFU e al terzo anno per un totale di 5 CFU.
2. Nell'eventualità i cui la Sede di svolgimento del TPV sia un Ente esterno convenzionato con l'Ateneo e accreditato OPL, le attività di TPV sono previste al terzo anno di Corso di Studi per un totale di 10 CFU.

Art. 5 – Contenuti formativi del TPV

1. Il Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) prevede lo svolgimento di attività pratiche, contestualizzate e supervisionate, finalizzate allo sviluppo di conoscenze tecnico-operative, di abilità procedurali e di consapevolezza iniziale del contesto professionale, propedeutiche allo sviluppo di ulteriori e più avanzate competenze professionali.
2. Le attività formative sono volte a promuovere nello studente sia una mappa delle forme della domanda di psicologia e dei formati/ambiti/contesti istituzionali e professionali dell'intervento psicologico, sia la capacità di esercizio di procedure e strumenti tipicamente utilizzati dal professionista psicologo. Più nello specifico, l'acquisizione di tale mappa è premessa essenziale per permettere il riconoscimento della natura articolata della professione psicologica e, dunque, per consolidare la competenza formativa dello studente, nonché promuovere lo sviluppo della sua identità professionale. Scopo ulteriore di tale mappatura è permettere allo studente di comprendere come nel contesto dell'unitarietà della professione psicologica, ogni ambito di intervento richieda il consolidamento di un peculiare profilo di competenze settoriali. Per capacità di esercizio qui si intende il possesso dei parametri operativi basilari che regolano la messa in atto di una procedura o strumento, come, ad esempio, i criteri che regolano la somministrazione e la siglatura di un test, la condizione e la valutazione di una osservazione comportamentale, la conoscenza del funzionamento e/o della di un software di analisi statistica. La capacità di esercizio riguarda dunque il come dell'applicazione: essa non considera – essendo in tal senso preliminare e propedeutica – lo scopo per cui la procedura/strumento è adottato. La presa in carico di quest'ultimo aspetto sostanzia la più avanzata competenza all'uso finalizzato della procedura/strumento, obiettivo formativo delle attività formative professionalizzanti rientranti nei Corsi di Laurea Abilitanti.
3. Le attività inerenti a tali obiettivi sono svolte attraverso dispositivi formativi quali: laboratori, esercitazioni pratiche, simulazioni, discussioni e studio di casi concreti, attività sul campo, osservazione di processi/contesti di interesse professionale.

Art. 6 – Organizzazione didattica delle attività formative dei TPV

1. Le attività didattiche da svolgere nell'ambito dei TPV per un ammontare complessivo di 10 CFU vertono su cinque diverse aree della Scienza psicologica (Psicologia dello sviluppo,

- Psicologia clinica, Neuropsicologia, Psicologia generale, Ricerca e Psicologia del lavoro e delle organizzazioni).
2. Per ciascun CFU, l'impegno didattico degli studenti corrisponde a 25 ore, distribuite in attività presenziali di cui 4 in presenza in una delle sedi TPV indicate alla lettera a) dell'Art. 3 e in attività formative che comprenderanno elaborati e colloqui on-line con il Tutor in modalità sincrona. Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte.
 3. Presso gli Enti esterni di tirocinio, accreditati OPL e convenzionati con l'Ateneo, l'impegno didattico degli studenti corrisponde a 25 ore per ciascun CFU, da svolgersi in presenza. Più specificamente, ad ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte.

Art. 7 – Funzione e compiti del Tutor

1. Il Tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A di un Ordine degli Psicologici regionale da almeno tre anni.
2. Presso gli Enti esterni di tirocinio, accreditati OPL e convenzionati con l'Ateneo, i Tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale sistematico e continuativo in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti, nonché svolgere attività con la qualifica di psicologo che prevedano un impegno orario minimo di 15 ore a settimana.
3. Il Tutor, per l'intera durata del tirocinio di cui è supervisore, ha la funzione di introdurre il tirocinante nei diversi contesti delle attività sopra delineate, finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.
4. Il Tutor, nell'assolvimento della sua attività di supervisione:
 - a) Segue la formazione del tirocinante attraverso il monitoraggio costante, il supporto nella comprensione critica e il sostegno didattico/formativo;
 - b) Si esprime sull'esito delle attività di TPV, valutando i risultati conseguiti dal tirocinante.

Art. 8 – Valutazione finale del TPV

1. Al termine delle attività didattiche formative, il Tutor valuta le attività svolte dal singolo studente, esprimendo un giudizio di idoneità, ovvero di inidoneità.
2. Nel caso in cui il giudizio finale reputi il tirocinante non idoneo, questi è tenuto maturare nuovamente le ore di TPV afferenti alle attività formative per le quali non è stato ritenuto idoneo.